



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 34 del 10/04/2019

Proposta n. 374/2019

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE) DEL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 22.9.2018 AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 17/1991. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

II PRESIDENTE

Premesso che:

- con nota n. 7281 del 13.11.2018 (ricevuta il 14.11.2018 al prot. prov.le n. 34105) il Comune di Lugagnano Val d'Arda ha inoltrato a questa Amministrazione l'atto di Consiglio comunale n. 36 del 22.9.2018, corredato degli elaborati tecnico-amministrativi, inerente l'adozione di una Variante al vigente Piano delle Attività Estrattive (PAE) comunale;
- il Piano Regolatore Generale (PRG) classifica l'area interessata dall'escavazione come "Comparto estrattivo Campolungo";
- la Variante al PAE consiste essenzialmente nella pianificazione del volume residuo del polo n. 34 (denominato stabilimento RDB) assegnato dal PIAE vigente (approvato con atto CP n. 124 in data 21/12/2012) di 1.010.000 m³ di argille da laterizi; per altro tale previsione costituisce l'unica del territorio comunale;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Lugagnano Val d'Arda alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali (nota prov.le n. 36684 del 7.12.2018);
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 8087 del 19.12.2018, n. 1596 dell'8.3.2019, n. 1727 del 14.3.2019 e n. 2316 del 6.4.2019 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 37722 del 19.12.2018, n. 6379 dell'11.3.2019, n. 6820 del 14.3.2019 e n. 9634 dell'8.4.2019), mentre i pareri sono pervenuti in parte in allegato alle citate note comunali e in parte direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la normativa settoriale in tema di attività estrattive (L.R. n. 17/1991 "Disciplina delle attività estrattive") non stabilisce una specifica procedura di approvazione dei Piani delle Attività Estrattive (PAE), bensì rimanda all'iter procedurale previsto all'art. 34 della L.R. n. 20/2000 per i Piani Operativi Comunali (POC);

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018, relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricade anche quella della Variante al PAE in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di approvazione dei piani secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- la Provincia, in base all'articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, partecipa all'iter approvativo della Variante al Piano delle Attività Estrattive (PAE) attraverso l'esercizio del potere di formulazione delle riserve ed esprime altresì le proprie valutazioni ambientali sulla stessa ai sensi dell'art. 5 della medesima legge;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali Autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi comunali, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- l'art. 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al c. 2, lett. b) indica, tra i piani comunque sottoposti a VAS, quelli per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di Protezione Speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli classificati come Siti di Importanza Comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC), si ritiene necessario svolgere una Valutazione d'Incidenza;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- infine l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni dei Piani con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere contestualmente all'esame dei Piani stessi;

Atteso che il Comune di Lugagnano Val d'Arda quale Autorità procedente, in accordo con questa Amministrazione in quanto Autorità competente, ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione di Variante al PAE alle Autorità ambientali competenti con lo scopo di acquisirne i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto delle valutazioni acquisite dalle seguenti Autorità competenti in materia ambientale:

- Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, Sezione provinciale di Piacenza, nota n. 4396 dell'11.3.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 918 dell'11.1.2019);
- Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, nota n. 5772 del 23.1.2019 (pervenuta il 14.3.2019 in allegato alla citata nota comunale n. 1727/2019);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 2644 del 18.3.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 7144 del 18.3.2019);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, nota n. 15253 del 22.3.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 7678 del 22.3.2019);

Preso atto altresì:

- dell'avvenuta comunicazione di deposito della Variante al PAE mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) n. 326 del 17.10.2018 (parte seconda);
- della certificazione del competente Responsabile comunale in merito alla comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione, con atto comunale, della suddetta Variante al PAE;
- della dichiarazione del medesimo Responsabile comunale circa l'insussistenza, sul territorio comunale interessato della Variante stesso, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- della dichiarazione del suddetto Responsabile comunale, inerente l'assenza di osservazioni presentate da parte di privati e associazioni nei termini di pubblicazione della Variante in argomento;
- della valutazione relativa all'incidenza della Variante al PAE sul sito SIC IT4010008 "Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda", rilasciata con determinazione dirigenziale n. 79 del 6.4.2019;

Dato atto che con nota prov.le n. 8068 del 27.3.2019 è stata comunicata al Comune la decorrenza del termine di 60 giorni, a far data dal 22.3.2019, per l'assunzione del presente atto, termine che pertanto scade il giorno 21.5.2019;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

Considerato che:

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria è emersa la necessità di formulare le riserve alla Variante al PAE del Comune di Lugagnano Val d'Arda, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, riportate in apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Lugagnano, valutazioni V.PAE CC 36-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo alla Variante al PAE del Comune di Lugagnano Val d'Arda, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con le prescrizioni riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Lugagnano, valutazioni V.PAE CC 36-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole con prescrizioni, come espresso in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Lugagnano, valutazioni V.PAE CC 36-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che concluso l'iter di approvazione della Variante al PAE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia della Variante alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la stessa attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, modificata e integrata;
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successiva Variante normativa di coordinamento con il PGRA ("Piano Alluvioni"), approvata con D.P.C.M. del 22 febbraio 2018;

- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGR), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, relativamente alla Variante al PAE del Comune di Lugagnano Val d'Arda adottata con atto di Consiglio comunale n. 36 del 22.9.2018, le riserve riportate in apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Lugagnano, valutazioni V.PAE CC 36-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", parere motivato VAS positivo alla Variante al PAE del Comune di Lugagnano Val d'Arda di cui al precedente punto 1., con le prescrizioni riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Lugagnano, valutazioni V.PAE CC 36-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole alla Variante al PAE del Comune di Lugagnano Val d'Arda di cui al precedente punto 1. con le prescrizioni espresse in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Lugagnano, valutazioni V.PAE CC 36-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della Variante al PAE in argomento, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio della Variante approvata alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità della Variante approvata attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale

RISERVE ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000

In merito alle modalità di recupero ambientale previste per il Polo occorre inserire nell'apparato normativo i contenuti di cui all'art. 42 (in particolare i commi 3 e 8) delle NTA del PIAE vigente.

Con riferimento al documento "VALSAT - Rapporto Ambientale" si ritiene di evidenziare quanto segue:

1. Risulta opportuno invertire la Fase 2–Valutazione delle alternative di Piano con la Fase 3 –Valutazione di coerenza interna, in cui si verifica la coerenza con lo strumento sovraordinato; dal punto di vista della correttezza del processo valutativo, infatti, si ritiene che solo a seguito della verifica di coerenza tra gli obiettivi del PIAE 2011 e quelli assunti dal PAE (il cui fine è quello di fornire una selezione degli obiettivi, tramite una "scrematura" di quelli non sostenibili), sia corretto procedere alla definizione e valutazione delle significative alternative di Piano, senza incorrere nel rischio di applicare quest'ultima attività ad obiettivi ed azioni di Piano che non risultino sostenibili.

2. Paragrafo 1.4 Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale

Tale attività risulta ripetuta nel corso delle fasi della valutazione (pagg. 52 e 59), occorre correggere il testo (eliminando la ripetizione) in coerenza con la metodologia di valutazione e lo sviluppo logico delle fasi.

3. Fase 2 "Valutazione delle alternative di Piano"

All'interno del documento predisposto dal Comune, l'attività di definizione e valutazione delle alternative richiesta dalla normativa consiste nel richiamo delle attività sviluppate nell'ambito dell'analoga fase della VALSAT del PIAE; si ritiene che la definizione e la valutazione delle ragionevoli alternative di Piano possa avere maggiore efficacia se dettagliata al livello comunale di pianificazione delle attività estrattive (PAE), partendo dall'analisi dei fabbisogni, dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica, delle esigenze di difesa del suolo, per giungere alla definizione dello scenario di Piano maggiormente sostenibile.

Generalmente, tale attività è riferita a diverse ipotesi localizzative; tuttavia, essa può considerare ulteriori aspetti progettuali ed avere come esito, diverse modalità di utilizzo/sfruttamento della cava, in funzione di specifiche vulnerabilità di una determinata zona ovvero articolando temporalmente l'attuazione delle previsioni in funzione del livello di vulnerabilità/fragilità dell'area, ecc..

4. Fase 3: Valutazione di coerenza interna

L'attività sviluppata si limita a sintetizzare i quantitativi di materiale pianificati dalla Variante PAE comunale in rapporto a quelli messi a disposizione dal PIAE; sarebbe utile integrare la predetta attività di valutazione dando conto del livello di coerenza degli obiettivi assunti dal PAE in riferimento a quelli definiti per il PIAE.

5. Paragrafo 6 "Conclusioni"

Il testo relativo alle Conclusioni dovrà essere aggiornato a seguito delle variazioni ed integrazioni operate (in accoglimento delle riserve formulate) al Rapporto Ambientale.

6. Sintesi non Tecnica

La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata ed aggiornata a seguito delle variazioni ed integrazioni operate (in accoglimento alle osservazioni formulate) al Rapporto Ambientale. A tale proposito, si

rammenta che la Sintesi non Tecnica è un documento che deve sintetizzare i contenuti del Rapporto Ambientale con linguaggio non tecnico, al fine di essere compreso e messo a disposizione del pubblico.

PARERE MOTIVATO
ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Comune di Lugagnano Val d'Arda, con note acquisite al prot. prov. le n. 34105 del 14.11.2018, n. 37722 del 19.12.2018, n. 2845 del 31.01.2019, n. 6379 del 11.03.2019 e n. 6820 del 14.03.2019, ha trasmesso gli elaborati relativi alla Variante al PAE, comprensivi del Rapporto Ambientale e della relativa Sintesi non Tecnica, ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente (la Provincia di Piacenza).

Gli elaborati di PAE, unitamente al relativo Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica dello stesso, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Lugagnano Val d'Arda, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della procedura di VAS, ha adottato la Variante al Piano per le Attività Estrattive (PAE) con atto del Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2018.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni (16.12.2018), ai fini della procedura di valutazione ambientale del Piano non sono pervenute osservazioni.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, la Variante al PAE di Lugagnano Val d'Arda è stata assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Nella fase finale dell'iter di approvazione della Variante, il Consiglio Comunale di Lugagnano Val d'Arda dovrà adeguarsi o esprimersi in merito alle riserve provinciali ed approvare il Piano medesimo.

Il documento "VALSAT – Rapporto Ambientale" è stato costruito a partire dai contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. n. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del PAE e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 41 della L.R. n. 20/2000.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Piano e a partire dalla sintesi dell'attuale assetto ambientale e territoriale comunale, si è conclusa con la verifica di coerenza del Piano agli strumenti di pianificazione sovraordinati.

Nelle successive fasi, la valutazione si è concentrata sulla definizione delle alternative di Piano maggiormente sostenibili e sulla conseguente individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione dell'ambito estrattivo proposto, definendo le principali misure di mitigazione/compensazione.

Il Rapporto Ambientale è corredato da un sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, che sarà effettuato sulla base della rilevazione di un set di indicatori utili allo scopo di controllare, aggiornare o rivedere le scelte stesse di PAE.

Infine, il Rapporto Ambientale dà conto dello stato di attuazione delle previsioni contenute nel PAE vigente. Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi della Variante, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica valutazione ambientale elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del PAE stesso:

1. analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi,
2. valutazione delle alternative di Piano,
3. valutazione di coerenza interna,
4. valutazione di coerenza esterna,
5. valutazione qualitativa di compatibilità ambientale e territoriale,
6. monitoraggio.

La valutazione di coerenza ha riportato esiti generalmente positivi, evidenziando alcune situazioni di criticità puntuali, che sono state approfondite attraverso Schede di valutazione, ai fini della definizione delle necessarie azioni di mitigazione/compensazione.

Sulla base di quanto effettuato e valutato nell'ambito del PIAE 2011, in relazione al potenziamento del Polo esistente in funzione della disponibilità della risorsa, della storicità del sito, del fatto che il giacimento afferisce ad una fornace attiva adiacente al polo estrattivo e che il sistema viabilistico e infrastrutturale può essere considerato idoneo ad accogliere il transito dei mezzi in uscita dalla fornace (tangenziale di Lugagnano Val d'Arda), sono state definite e valutate le "ragionevoli alternative" di Piano.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di Variante al PAE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del Piano stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte della Provincia (ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sulla Variante al Piano per le Attività Estrattive (PAE)
del Comune di Lugagnano Val d'Arda, adottato con atto C.C. n. 36 del 22.09.2018,
relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006.**

La Variante al Piano per le Attività Estrattive (PAE) di Lugagnano Val d'Arda potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel Rapporto Ambientale, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. b), punto 5) della L.R. n. 9/1999, l'attuazione degli incrementi quantitativi previsti dalla V.PAE è subordinata all'esito positivo della procedura di VIA alla quale dovrà essere assoggettato il relativo progetto di coltivazione del Polo estrattivo n.34 denominato "Stabilimento RDB".

Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Rapporto Ambientale della Variante al PAE e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento agli ambiti estrattivi.

Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante al PAE.

Le valutazioni relative alla Variante in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa, anche a seguito dell'accoglimento di eventuali osservazioni pervenute; diversamente, si renderà necessario aggiornare il presente Parere Motivato.

Si rammenta che con l'atto di approvazione della Variante al PAE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato alla stessa (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali siano state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.

PARERE SISMICO

Si esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008

parere sismico favorevole con la seguente prescrizione:

nella successiva fase di VIA la documentazione dovrà essere corredata di specifica Relazione di stabilità dei fronti di scavo, finalizzata alla verifica della stabilità delle scarpate nelle peggiori condizioni geotecniche verificabili, considerando anche l'azione sismica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 374/2019 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: VARIANTE AL PIANO PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE) DEL
COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 22.9.2018 AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 17/1991. FORMULAZIONE
RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO
VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., PARERE SISMICO AI SENSI
DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 09/04/2019

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 34 del 10/04/2019

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL PIANO PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE) DEL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 22.9.2018 AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 17/1991. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 10/04/2019

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale